

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI E LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI (approvato con deliberazione del consiglio comunale n.83 del 22 ottobre 2008)

ART. 1
FINALITA'

Il Comune di Lodi, con il presente Regolamento, recepisce quanto previsto dalla normativa dell'Unione Europea, dal Codice del Consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 e dalla Legge Regionale 3 giugno 2003 n. 6 Regione Lombardia, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.

ART. 2
DIRITTI DEI CONSUMATORI

Nell'ambito dei propri strumenti di programmazione il Comune di Lodi si impegna a riconoscere e garantire, dentro un mercato libero e trasparente, i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi favorendo le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina e l'instaurazione di fattivi rapporti di collaborazione con le Associazioni dei consumatori presenti in città.

Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

- alla tutela della salute
- alla tutela dell'ambiente
- alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi
- alla corretta informazione e ad una corretta pubblicità
- alla educazione ad un consumo etico, responsabile e consapevole
- alla trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali
- alla promozione ed allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti
- alla erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza oggettivamente verificabili e rispondenti alle esigenze della collettività.

ART. 3
RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

Il Comune di Lodi si impegna ad instaurare un tavolo permanente di confronto e collaborazione con le associazioni dei consumatori così da coinvolgerli nei processi decisionali e programmatici relativi alle politiche sociali, commerciali, viabilistiche ed urbanistiche ed in altre materie di interesse collettivo.

Tale tavolo potrà servire anche per promuovere campagne di informazione ai cittadini, protocolli di intesa con le Associazioni di categoria dei commercianti, degli artigiani, degli agricoltori, volti alla definizione ed alla regolamentazione di prezzi controllati di beni e servizi per una miglior tutela del consumatore.

Il Comune di Lodi si impegna altresì, in sede di stipula dei contratti di servizio, a richiedere al gestore la predisposizione di una "Carta della qualità dei servizi" da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese anche con le associazioni di tutela dei consumatori con i quali monitorare periodicamente il mantenimento degli standard di erogazione dei servizi così come definiti dal contratto.

ART. 4

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI

Le associazioni per essere invitate alla partecipazione del tavolo permanente dovranno garantire il possesso dei seguenti requisiti:

- presenza di uno o più sportelli in Lodi
- attestato riconoscimento della Regione o in alternativa il possesso dei sottoindicati requisiti:
 1. competenza ed esperienza acquisite nel tempo in rapporto alle materie trattate ed alle modalità di svolgimento del servizio erogato
 2. indipendenza ed autonomia finanziaria, attestate nello statuto e dal bilancio annuale
 3. democrazia interna in relazione alle modalità di composizione degli organi e di partecipazione degli iscritti alle attività dell'associazione
 4. correttezza e trasparenza
 5. scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti

ART. 5 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al contenuto del Codice del Consumo D.Lgs. 206/2005 ed alla normativa Regionale vigente.